



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Direzione generale

Servizio Tecnico

**CAPITOLATO DI GARA PER LA FORNITURA DI ESTINTORI PORTATILI PER GLI AUTOMEZZI E  
GLI STABILI DELL'ENTE – CIG 0411431399**

**RETTIFICATO IN DATA 19/01/2010**

**(sono state modificate le parti in rosso)**

**PARTE I**

**OGGETTO DELL'APPALTO**

Art. 1

(Oggetto e descrizione dell'appalto)

Il capitolato ha per oggetto la selezione del miglior contraente a cui affidare la fornitura di estintori portatili per gli automezzi e gli stabili dell'Ente.

L'importo presunto, posto a base dell'appalto, è pari ad € 25.000,00 oltre IVA di legge.

La fornitura è relativa alle sotto elencate quantità e tipologie di estintori:

1. n. 130 estintori 1 Kg Polvere classe 8A 34BC.  
Peso Kg. 2,1, dimensioni mm. H 330 diam. 80, (codice Ente 070101).
2. n. 210 estintori 6 Kg Polvere classe 34A 233BC.  
Peso kg. 9,4. dimensioni mm. H 510 diam. 160 (codice Ente 070102).
3. n. 130 estintori 9 Kg Polvere classe 55A 233BC.  
Peso kg. 14,60. dimensioni mm. H 640 diam. 190 (codice Ente 070103).
4. **n. 100 estintori Kg 5 CO2 classe 113 B.**  
Peso kg. 11,60. dimensioni mm. H 670 diam. 152 (codice Ente 070104).

Per i pesi e le misure sopra indicati, potranno essere tollerate variazioni del 5% in più o in meno, differenze maggiori determineranno l'esclusione dell'offerta.

Gli estintori dovranno essere dotati di supporto per il fissaggio, carichi e pronti all'uso.

Il codice indicato tra parentesi per ciascun articolo, è riferito ad una codifica interna dell'Ente.

A pena di esclusione, gli articoli proposti dovranno essere conformi al:

- D.M. 7.01.2005
- Direttiva CE PED 97/23

Gli estintori dovranno essere garantiti per mesi 24 dalla data della fornitura con l'obbligo dell'aggiudicatario di eventuale riparazione o totale sostituzione delle parti che risultassero non efficienti per difetti di produzione.

Le imprese dovranno presentare offerta per l'intera fornitura. Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate.

L'Ente si riserva di richiedere all'aggiudicatario l'aumento della fornitura nella misura del 20 %.

## **PARTE II**

### **NORME PER LA GARA E LA STIPULA**

#### Art. 2

(Termini e modalità di ricezione delle offerte)

A) Le imprese che intendono partecipare alla gara dovranno, a pena di esclusione, presentare un'offerta sottoscritta dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della società, o da altro soggetto che presenti contestualmente specifica procura notarile. I documenti da presentare e le modalità di presentazione, **a pena di esclusione**, sono i seguenti:

- I. un plico esterno debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente, recante il nominativo, la sede dell'impresa e la dicitura "Gara informale per la fornitura di estintori portatili per gli automezzi e gli stabili dell'Ente". Scadenza ore 12,00 del 08/02/2010– Codice CIG 0411431399;
- II. una prima busta interna, anch'essa debitamente sigillata e controfirmata con le innanzi descritte modalità, integra e non trasparente, recante la dicitura recante la dicitura "Busta A - Documentazione di gara", contenente, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
  - dichiarazione concernente il possesso dei requisiti di ammissione alla gara, da effettuare mediante compilazione, o riproduzione, del prestampato "Allegato B", debitamente sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, con allegazione di una copia di un valido documento di identità personale da prescegliere fra quelli individuati all'articolo 35 del D.P.R. n. 445/2000;
  - cauzione provvisoria nei modi previsti dall'art. 9 del presente disciplinare;
  - dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 113 D. Lgs. n. 163/2006 (tale dichiarazione può essere contenuta anche nella fideiussione bancaria o assicurativa di cui all'art. 9);
  - nel caso di dichiarazione di trovarsi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile (casella 10 b dell'Allegato B), busta C – anch'essa debitamente sigillata - (da inserire all'interno della busta A contenente la documentazione di gara), nella quale dovranno essere inseriti i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta;

- in caso di partecipazione di raggruppamenti o consorzi ordinari costituenti, dichiarazione di impegno di cui all'art. 37 comma 8 D. Lgs. n. 163/2006;
- III. una seconda busta interna, anch'essa debitamente sigillata e controfirmata con le innanzi descritte modalità, recante la dicitura "Busta B - Offerta economica", contenente l'offerta economica alla quale si offre di eseguire l'intera fornitura, da redigere secondo lo schema Allegato C;
- B) Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è fissato alle ore 12 del giorno 8/02/2010; dopo tale termine non si ammetteranno offerte, nemmeno in sostituzione o a modifica di quelle già pervenute. Rimane inteso che la consegna dell'offerta è ad esclusivo carico del mittente e, pertanto, l'Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile qualora il plico giunga oltre i termini prefissati per ritardi imputabili al servizio postale, ai corrieri o per qualsiasi altro motivo, ovvero qualora il plico giunga aperto o danneggiato, tale da non rispondere più ai requisiti di integrità indispensabile per l'ammissione alla gara.
- C) Indirizzo al quale le offerte devono essere inviate:

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE

Viale Luigi Merello, 86 – 09123 CAGLIARI

- D) L'offerta economica, espressa in euro, dovrà essere indicata in cifre ed in lettere, fermo restando che, in caso di contrasto tra le indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per l'amministrazione, salvo errore palesemente riconoscibile da parte della commissione. Sull'offerta deve essere regolarmente assolta l'imposta di bollo, pena la regolarizzazione, ai sensi di legge

### Art 3

(Procedura di aggiudicazione)

L'appalto verrà aggiudicato mediante esperimento di gara informale, ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. n. 163/2006 e del combinato disposto degli articoli 17, comma 1 - punto 3 - e dell'articolo 20, comma 1 del "Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi da eseguirsi in economia" dell'Ente Foreste della Sardegna, approvato con Delibera del C.d.A. n. 34 del 05.03.2008 e pubblicato su B.U.R.A.S. n. 16 del 20.05.2008.

Le offerte economiche possono essere presentate esclusivamente in ribasso sulla base d'asta stabilita all'articolo 1, procedendo all'automatica esclusione delle offerte in rialzo.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso pervenga o rimanga valida una sola offerta, purchè ritenuta congrua e conveniente.

In caso di offerte a punteggio uguale, si procederà ai sensi dell'Art. 77 del R.D. 827/1924.

### Art. 4

(Criteri di aggiudicazione)

L'aggiudicazione della fornitura avverrà secondo il criterio del prezzo più basso.

### Art. 5

#### (Anomalia delle offerte)

Ai sensi del comma 8 dell'art. 124 del D.Lgs. 163/2006, si procederà alla esclusione automatica delle offerte risultate anomale in seguito all'applicazione del meccanismo di cui all'art. 86, dello stesso Decreto legislativo. Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 10, in luogo dell'esclusione automatica si procederà a valutazione di congruità.

#### Art. 6

##### (Soggetti ammessi a partecipare)

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 per i quali non sussistono cause di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006.

E' ammessa la partecipazione di consorzi e imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande (RTI) con l'osservanza della disciplina di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006.

Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i concorrenti per i quali la stazione appaltante accerti l'imputabilità delle relative offerte ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

La volontà di raggrupparsi deve essere espressa in sede di presentazione dell'offerta. I consorzi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. Nella stessa dichiarazione dovranno essere indicate le singole parti della fornitura eseguite dai singoli operatori associati.

I singoli operatori economici facenti parti del raggruppamento risultato aggiudicatario della gara devono conferire, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale mandatario.

I R.T.I. ed i consorzi di imprese dovranno autocertificare, in sede di presentazione dell'offerta, di essere in possesso dei requisiti necessari per l'ammissione.

#### Art. 7

##### (Capacità dei concorrenti)

Tutte le imprese/soggetti partecipanti, dovranno, pena l'esclusione, possedere tutti i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale riportati nell'Allegato "B" - Modello di autocertificazione - .

#### Art. 8

##### (Validità dell'offerta)

Le offerte delle ditte rimangono ferme per 120 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta.

#### Art. 9

##### (Cauzione definitiva e provvisoria)

Le imprese partecipanti alla procedura di gara dovranno prestare cauzione, nelle forme previste dall'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, per un importo pari al 2% della somma posta a base di gara.

La cauzione provvisoria può essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata, ai sensi della L. 348/82 ovvero mediante deposito provvisorio sul Conto Corrente Depositi Cauzionali IBAN n. IT11E0300204810000401051244 presso il Servizio di Tesoreria dell'Ente Unicredit.

La polizza assicurativa o la fideiussione bancaria dovrà recare l'indicazione della gara a cui la garanzia si riferisce.

Tale cauzione sarà svincolata entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva, salvo nei confronti dell'impresa aggiudicataria, nei confronti della quale sarà svincolata a seguito della stipula del contratto e della prestazione della cauzione definitiva.

La garanzia fideiussoria deve avere validità non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 Cod. civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'impresa aggiudicataria è tenuta altresì a costituire una garanzia fideiussoria nella misura e con le modalità previste dall'art. 113 D Lgs. n. 163/2006.

A tal fine, l'offerta è corredata (si veda art. 4 punto II, 3° capoverso), a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare tale garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario.

L'importo delle garanzie è ridotto del 50 % per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti (originale, autocertificazione, copia autenticata; negli ultimi 2 casi allegare copia di un valido documento d'identità del dichiarante).

#### Art. 10

##### (Valutazione delle offerte)

Le offerte saranno aperte alle ore 10.00 del 9/02/2010, presso la sede dell'Amministrazione appaltante. Il seggio di gara procederà in seduta pubblica alle verifiche circa la sussistenza dei requisiti formali, all'apertura delle buste contenenti la documentazione di gara e quindi all'apertura dell'offerta economica, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 5 del presente capitolato. Nella stessa seduta verrà data comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria.

#### Art. 11

##### (Stipulazione del contratto)

Prima di procedere alla stipula del contratto verranno effettuati i controlli di legge per verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate in fase di gara.

Il contratto verrà concluso mediante scrittura privata ovvero mediante lettera d'ordine secondo l'uso del commercio.

A tal fine dovrà essere presentata ricevuta attestante la costituzione della garanzia cauzionale.  
In caso di R.T.I. dovrà essere prodotta copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all'impresa capogruppo, ovvero dell'atto costitutivo del consorzio qualora non acquisito nel corso della procedura.

### PARTE III

#### OBBLIGHI CONTRATTUALI

##### Art. 12

##### (Termini e luoghi di consegna)

La fornitura dovrà essere consegnata entro 90 giorni decorrenti dalla data del contratto presso i magazzini dei Servizi Territoriali dell'Ente di Cagliari, Oristano, Nuoro, Lanusei, Sassari, Tempio Pausania.

I quantitativi e le tipologie degli articoli da consegnare presso ogni Servizio Territoriale saranno comunicati al momento della stipula del contratto.

Al momento della consegna gli estintori dovranno essere corredati della seguente documentazione:

- Dichiarazione di conformità al prototipo di tipo approvato ai sensi del D.M. 07.01.2005;
- Dichiarazione di conformità ai sensi della Direttiva CE PED 97/23;
- Libretto di uso e manutenzione;
- Certificato di Garanzia per mesi 24 dalla data della fornitura;
- Elenco, sia in carta che in formato file (file excel) riportante la tipologia e le matricole degli estintori consegnati.

Il contratto si intende eseguito con la consegna della merce. L'impresa potrà richiedere lo spostamento dei termini di consegna solo per impedimenti o ritardi dovuti a cause di forza maggiore (alluvioni, incendi, scioperi) debitamente dimostrate con idonea documentazione accettata dall'Amministrazione.

L'evento di forza maggiore dovrà essere comunicato all'Amministrazione entro 5 giorni dal suo verificarsi. Decorso tale termine la causa di forza maggiore non viene riconosciuta e l'impresa è soggetta alle penalità previste dall'art. 15 per gli eventuali ritardi sull'esecuzione della fornitura.

Le istanze delle imprese tese ad ottenere lo slittamento del termine di esecuzione contrattuale, non giustificate da cause di forza maggiore, non verranno prese in considerazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo si precisa che non rientrano tra le cause di forza maggiore l'interruzione dell'attività dell'impresa per ferie e/o festività, e che le stesse non verranno prese in considerazione.

Il protrarsi del ritardo per fatti dell'impresa per più di trenta giorni dal termine stabilito è considerato grave negligenza e potrà comportare la risoluzione contrattuale, fatta salva l'esecuzione della procedura in danno.

La risoluzione contrattuale per tali casi, determinerà l'incameramento della cauzione.

##### Art. 13

##### (Modalità delle consegne)

Le spedizioni sono accompagnate da distinte indicanti i colli ed i pesi, nonché gli estremi del contratto al quale la fornitura si riferisce.

Sui colli deve essere indicata l'impresa mittente e sommariamente il contenuto.

Tutte le spese di imballaggio, di trasporto e montaggio sono a carico dell'impresa, la quale pertanto deve effettuare le consegne libere da qualunque spesa nei magazzini destinatari indicati in contratto.

Gli imballaggi debbono rispondere alle norme in vigore a secondo della natura dei beni da consegnare. Deterioramenti per negligenze ed insufficienti imballaggi od in conseguenza del trasporto conferiscono all'Amministrazione il diritto di rifiutare i beni, alla stregua di quelli scartati al collaudo, a tutto danno dell'impresa.

#### Art. 14

##### (Liquidazione e pagamento dei corrispettivi)

I corrispettivi dovuti sulla base del contratto saranno liquidati entro 60 giorni dalla data del verbale di collaudo ed a seguito di presentazione della relativa fattura, previa verifica da parte della stazione appaltante della regolarità contributiva dell'impresa.

La fattura potrà essere presentata per i prodotti consegnati e positivamente collaudati.

L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa, e non giudiziale.

#### Art. 15

##### (Penalità nell'esecuzione)

L'impresa, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta a penalità quando:

- effettua in ritardo la consegna della fornitura: 3% dell'importo di aggiudicazione per ogni decade di ritardo;
- si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità dei beni forniti: 2% dell'importo delle forniture non conformi;
- effettua in ritardo gli adempimenti prescritti, nel caso di rivedibilità dei beni in sede di collaudo, di invito al rifacimento e all'eliminazione di difetti o imperfezioni: 1 % dell'importo della fornitura oggetto dei prescritti adempimenti per ogni giorno di ritardo;
- non effettua, o effettua con ritardo, il ritiro dei prodotti rifiutati al collaudo, dai magazzini o dagli uffici in cui è avvenuta tale operazione: 1 % dell'importo delle forniture rifiutate;

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'impresa dipendente dal contratto cui essi si riferiscono. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione.

L'addebito delle penali potrà, altresì, essere addebitato su eventuali ulteriori crediti dell'Impresa dipendenti da altri contratti.

Qualora la cauzione dovesse ridursi per l'applicazione di penali, l'impresa dovrà provvedere al suo reintegro entro 10 giorni dalla comunicazione dell'Amministrazione.

#### PARTE IV COLLAUDO DELLA FORNITURA

##### Art. 16 (Collaudo)

Il collaudo deve accertare che quanto fornito dall'impresa presenti i requisiti richiesti dal contratto, o dai capitolati tecnici dallo stesso richiamati, nonché i requisiti espressi dai certificati e relazioni eventualmente esibiti in sede di gara ed accettati dall'Amministrazione.

Il collaudo verrà eseguito da dipendenti dell'amministrazione o da soggetti esterni all'uopo incaricati. Alle operazioni di collaudo l'impresa può farsi rappresentare da propri incaricati. L'assenza di rappresentanti dell'impresa è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori, e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati all'impresa, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata.

##### Art. 17 (Luoghi delle operazioni di collaudo)

I controlli sulla fornitura verranno effettuati nei locali degli uffici o dei magazzini dove è avvenuta la consegna, entro 30 giorni dalla data stessa di consegna. Qualora ritenuto opportuno dall'Amministrazione, le verifiche potranno preliminarmente essere eseguite presso i magazzini o centri di produzione dell'impresa. In tal caso le spese relative alla missione del personale incaricato per l'esecuzione del collaudo, saranno a carico dell'Ente stesso. Sarà inoltre facoltà dell'Ente eseguire visite di controllo durante le fasi di produzione della fornitura.

##### Art. 18 (Risultati di collaudo)

I collaudatori, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono:

- 1) accettare i prodotti;
- 2) rifiutare, in tutto o in parte, i prodotti;
- 3) dichiarare rivedibili, in tutto o in parte i prodotti.

Salvo diversa indicazione contrattuale, l'impresa ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spesa le forniture non accettate al collaudo entro 7 giorni dalla data del verbale dei collaudatori da cui risulti l'avvenuto rifiuto, o, ove l'impresa non abbia presenziato al collaudo, dalla data della lettera raccomandata dell'Amministrazione di notifica del rifiuto.

Possono essere dichiarate rivedibili quelle forniture che presentano difetti o difformità di lieve entità, cioè non risultano perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche, e per essi si ritiene che possano essere posti nelle condizioni prescritte.

In via di eccezione, l'Amministrazione, su conforme proposta dei collaudatori, può accettare, con adeguata svalutazione, le forniture di beni non perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche richiamate in contratto.

Il regolare collaudo dei prodotti non esonera comunque l'impresa per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della collaudazione ma vengano accertate in seguito.

PARTE V  
NORME FINALI

Art. 19  
(Controversie)

Per la risoluzione giudiziale delle vertenze, è competente il Foro di Cagliari.

Art. 20  
( Norme finali)

Tutti i termini disposti negli atti di gara sono da intendersi come perentori.

Tutte le modalità di partecipazione e presentazione dell'offerta disposte negli atti di gara, sono da intendersi a pena di esclusione, salva la possibilità della commissione di invitare le imprese concorrenti a completare od a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 21  
(Trattamento dei dati personali)

L'Ente Foreste della Sardegna tratterà i dati personali relativi alle ditte partecipanti alla gara esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nei limiti ed ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni.

I dati forniti, richiesti in base ad obbligo di legge ed unicamente ai fini della costruzione del rapporto commerciale ed al suo mantenimento, saranno raccolti, trattati ed archiviati mediante procedimenti informatici e manuali (archivi cartacei), ad accesso selezionato, secondo le disposizioni di legge.

L'eventuale diffusione dei dati trattati ad altri soggetti sarà consentita nei soli limiti del perseguimento delle finalità istituzionali e delle norme stabilite dalla legge e dai regolamenti.

Le imprese concorrenti potranno comunque esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

**Il Direttore del Servizio**  
Antonio Casula